

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (78)19

Vol. 1978/0007

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 19 def.

Bruxelles, 30 gennaio 1978

Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla stipulazione di un protocollo da allegare
all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere
educativo, scientifico o culturale

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 19 def.

Relazione

Il Consiglio, con decisione del 3 maggio 1975, ha autorizzato la Commissione a condurre in nome della Comunità, in seno agli Organismi competenti dell'UNESCO, i negoziati relativi alla preparazione di un protocollo da allegare all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (Accordo di Firenze) ai fini di un'eventuale estensione della franchigia dai dazi doganali, prevista da tale Accordo, per taluni prodotti che non ne hanno beneficiato fino al momento presente.

Tale decisione era motivata dal fatto che la preparazione di un protocollo del genere da allegare all'Accordo di Firenze, aveva un rapporto diretto con l'applicazione della Tariffa doganale comune. Conveniva quindi che tale protocollo tenesse conto, sia dei bisogni economici della Comunità, sia delle norme proprie dell'unione doganale.

Dopo un primo negoziato al livello di un Comitato Speciale di esperti governativi, il Segretariato Generale dell'UNESCO ha elaborato un progetto di Protocollo destinato ad essere sottoposto all'approvazione della Conferenza Generale alla sua 19a sessione (Nairobi ottobre-novembre 1976). Poiché tale progetto non teneva sufficientemente conto dei bisogni comunitari, il rappresentante della Commissione ha introdotto, a tale livello, le proposte di emendamento messe a punto con i rappresentanti degli Stati membri nel corso di riunioni di coordinamento in seno al Gruppo dei Problemi economici del Consiglio [doc. S/1552/76 (CID 22) del 18 ottobre 1976].

Tutte queste proposte di emendamento sono state adottate dalla Conferenza Generale e, in particolare, la "clausola di unione doganale" che consente alla Comunità di diventare Parte contraente del Protocollo, a condizione che lo siano anche tutti gli Stati membri che la costituiscono

Da quando la Repubblica d'Irlanda è divenuta parte contraente dell'Accordo di Firenze, tutti gli Stati membri possono effettivamente diventare parte del Protocollo aggiuntivo e, a condizione di assicurare la concertazione necessaria con gli Stati membri per quanto riguarda il deposito della loro

.../...

firma presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni- Unite, nulla osta ormai a che la Comunità, unico organo competente per decidere la non-applicazione dei dazi della Tariffa doganale comune, diventi essa stessa parte contraente del detto Protocollo.

Dato che l'articolo 16 (a) del Protocollo prevede che le Parti contraenti potranno, al momento della firma, della ratifica dell'accettazione o dell'adesione, dichiarare che esse non saranno vincolate dalla parte seconda, dalla parte quarta, dall'allegato C 1, dall'allegato F, dall'allegato G, dall'allegato H, o da uno qualsiasi di tali allegati, ovvero che esse saranno vincolate dall'allegato C 1 solo nei confronti degli Stati contraenti che avranno accettato tale allegato, è importante che la Comunità definisca la sua posizione su questi vari punti.

Tenuto conto degli orientamenti manifestati dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel corso delle negoziazioni e delle proposte di emendamenti che essa ha presentato e difeso a livello della Conferenza Generale dell'UNESCO, la Commissione ritiene che tale posizione debba essere definita come segue :

- Parte II - Le disposizioni della sesta direttiva non prevedono alcun esonero per la consegna di taluni oggetti contemplati nella parte seconda. In tali condizioni, data l'attuale situazione, non è opportuno che la Comunità s'imbarchi in una convenzione che l'induca a concedere alle importazioni franchigie dall'imposta sul valore aggiunto, quando tali franchigie non sono concesse all'interno dello Stato membro.
- Parte IV - Nello stato attuale della politica commerciale e monetaria della Comunità, questa non ha una posizione speciale da far valere in tale settore. Conviene allora informare il Segretariato Generale dell'UNESCO che la Comunità non sarà vincolata da tale parte quarta.
- Allegato C 1 - Accettazione dell'allegato C.1 con dichiarazione che la Comunità non sarà vincolata da tale allegato C.1 se non nei confronti degli Stati contraenti che l'avranno accettato.
- Allegati F, G e H - Dichiarazione che la Comunità non sarà vincolata da tali allegati.

.../...

Nella misura in cui si tratta di rinunciare per via convenzionale all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune su un certo numero di prodotti attualmente sottoposti a tali dazi la decisione del Consiglio va presa in base all'articolo 113 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Di conseguenza la Commissione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 113 del Trattato, raccomanda al Consiglio di concludere in nome della Comunità il Protocollo da allegare all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, con le riserve indicate qui sopra.

Raccomandazione per una
decisione del Consiglio sulla stipulazione
di un protocollo da allegare all'accordo per
l'importazione di oggetti a carattere edu-
cativo, scientifico o culturale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'arti-
colo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

Considerando che l'Accordo per l'importazione di oggetti a carattere educa-
tivo, scientifico o culturale, in appresso designato come Accordo di Firenze
ed elaborato per iniziativa dell'UNESCO, è destinato a favorire la libera
circolazione di libri, pubblicazioni e oggetti a carattere educativo, scien-
tifico o culturale; che a tal fine l'accordo prevede tra l'altro la non ap-
plicazione di dazi doganali all'importazione di tali oggetti;

Considerando che la XIX Conferenza Generale dell'UNESCO ha adottato, il 26
novembre 1976, un Protocollo allegato all'Accordo di Firenze al fine di es-
tendere il beneficio della franchigia dai dazi doganali ad un certo numero
di oggetti che ne erano stati finora esclusi; che tale Protocollo, se costi-
tuisce un atto complementare all'Accordo, deve essere considerato come uno
strumento distinto di questo ultimo ;

.../...

Considerando che, salvo restando il ricorso alle possibilità offerte dal suo articolo 16 (a), le disposizioni del Protocollo sono conformi agli obiettivi della Comunità economica europea; che è quindi opportuno stipulare questo Protocollo includendo nella stipula le dichiarazioni previste da tale articolo 16 (a),

DECIDE :

Articolo 1

1. Il Protocollo da allegare all'Accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale è stipulato in nome della Comunità.

Il testo del Protocollo è allegato alla presente decisione.

2. Al momento della firma del Protocollo, verrà dichiarato per la Comunità economica europea

- non sarà vincolata dalle parti II e IV ;
- non sarà vincolata dall'allegato C 1 se non nei confronti degli Stati contraenti che lo avranno accettato;
- non sarà vincolata dall'allegato F, dall'allegato G e dall'allegato H.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il Protocollo e a conferire loro i poteri necessari per impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio,

Il Presidente,

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO PER L'IMPORTAZIONE DI OGGETTI DI
CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE (1)

Gli Stati parti contraenti dell'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura nella sua quinta sessione svoltasi nel 1950 a Firenze,

Riaffermando i principi sui quali è basato detto Accordo, qui di seguito denominato semplicemente l' "Accordo",

Considerando che tale Accordo si è rivelato strumento atto ad abbassare le barriere doganali e ridurre le altre restrizioni economiche che ostacolano lo scambio delle idee e delle conoscenze,

Considerando peraltro che nel quarto di secolo seguito all'adozione dell'Accordo i progressi tecnici realizzati hanno modificato le modalità di trasmissione delle informazioni e del sapere, obiettivo fondamentale dell'Accordo,

Considerando inoltre che, durante questo periodo, l'evoluzione avvenuta nel campo del commercio internazionale si è in generale tradotta in una maggiore liberalizzazione degli scambi,

Considerando che, dall'adozione dell'Accordo in poi, la situazione internazionale è profondamente mutata a cagione dello sviluppo della comunità internazionale, dovuto in particolare al conseguimento dell'indipendenza da parte di numerosi Stati,

Considerando che è opportuno prendere in considerazione le esigenze e le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo onde procurar loro accesso più agevole e meno oneroso all'educazione, alla scienza, alla tecnologia ed alla cultura,

Rammentando le disposizioni della Convenzione sulle misure da adottare per vietare ed impedire l'esportazione, l'importazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO 1970, nonché le disposizioni della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, adottata dalla Conferenza generale nel 1972,

Rammentando inoltre le convenzioni doganali concluse sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, con la collaborazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in materia di importazione temporanea di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale,

.../...

(1) Protocollo adottato sul rapporto della Commissione del programma II alla 34a seduta plenaria il 26 novembre 1976.

Convinti della necessità di prendere nuove disposizioni e che queste disposizioni apportino un contributo ancora più efficace allo sviluppo dell'educazione, della scienza e della cultura, basi essenziali del progresso economico e sociale,

Rammentando la risoluzione 4.112 adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua 18a sessione,

Hanno convenuto quanto segue :

I

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere agli oggetti di cui agli allegati A, B, D ed E, nonchè, nel caso che tali allegati non siano stati oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 16 (a) seguente, agli allegati C 1, F, G ed H del presente Protocollo, l'esenzione dai dazi doganali e dalle altre imposizioni all'importazione o in occasione dell'importazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'Accordo, quando tali oggetti rispondono alle condizioni previste dagli allegati e sono prodotti di un altro Stato contraente.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Protocollo non impediscono ad uno Stato contraente di riscuotere sugli oggetti importati :
 - a) tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, riscosse all'atto dell'importazione o in un secondo tempo, purchè esse non siano superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente prodotti nazionali simili ;
 - b) canoni e imposizioni diverse dai dazi doganali, riscossi dalle autorità governative o amministrative all'importazione o in occasione dell'importazione, purchè essi siano limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non costituiscano una protezione indiretta dei prodotti nazionali né tasse di carattere fiscale all'importazione.

II

3. In deroga al paragrafo 2) a) del presente Protocollo, gli Stati contraenti si impegnano a non riscuotere sugli oggetti qui di seguito elencati tasse o altre imposizioni interne di qualsiasi natura, né al momento dell'importazione né in un secondo tempo :
 - a) pubblicazioni e libri destinati alle biblioteche di cui al paragrafo 5 del presente Protocollo
 - b) documenti ufficiali, parlamentari ed amministrativi pubblicati nel paese di origine ;
 - c) libri e pubblicazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate ;

.../...

- d) pubblicazioni e libri ricevuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e distribuiti gratuitamente con divieto di vendita, a cura o sotto il controllo dell'Organizzazione stessa ;
- e) pubblicazioni destinate a promuovere il turismo fuori dal paese di importazione, inviate e distribuite gratuitamente ;
- f) oggetti destinati ai ciechi e ad altri minorati fisici o mentali :
 - (i) libri, pubblicazioni e documenti di ogni genere, in rilievo, per ciechi ;
 - (ii) altri oggetti appositamente ideati per lo sviluppo educativo, scientifico o culturale dei ciechi e di altri minorati fisici o mentali, importati direttamente da istituzioni o organizzazioni che si occupano della loro istruzione o assistenza e che sono autorizzate dalle competenti autorità del paese di importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

III

- 4. Gli Stati contraenti si impegnano a non riscuotere sugli oggetti e sui materiali di cui agli allegati del presente Protocollo, dazi doganali, imposizioni all'esportazione o in occasione dell'esportazione, né altre imposizioni interne di qualsiasi natura, riscossi su questi oggetti e materiali destinati ad essere esportati verso altri Stati contraenti.

IV

- 5. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere il rilascio, di cui all'articolo II, paragrafo 1, dell'Accordo, delle divise e/o delle licenze necessarie all'importazione dei seguenti oggetti :
 - a) libri e pubblicazioni destinati a biblioteche di pubblica utilità e precisamente :
 - (i) biblioteche nazionali ed altre biblioteche centrali di ricerca ;
 - (ii) biblioteche universitarie, generali e specializzate, comprese le biblioteche di università, le biblioteche di collegi universitari, le biblioteche di istituti e le biblioteche universitarie aperte al pubblico ;
 - (iii) biblioteche pubbliche ;
 - (iv) biblioteche scolastiche ;

- (v) biblioteche specializzate a disposizioni di un gruppo di lettori che formino un'entità con soggetti di interesse particolari e identificabili, come le biblioteche di un servizio governativo, le biblioteche di una pubblica amministrazione, le biblioteche di impresa e le biblioteche di associazioni professionali ;
- (vi) biblioteche per minorati e per persone che non possono muoversi, come le biblioteche per ciechi, le biblioteche di ospedali e le biblioteche di prigionieri ;
- (vii) biblioteche di musica comprese le discoteche ;
- b) libri adottati o raccomandati come manuali negli istituti di insegnamento superiore e da questi importati ;
- c) libri in lingue straniere, ad eccezione dei libri nella lingua o nelle lingue principali del paese d'importazione ;
- d) pellicole, diapositive, nastri per la registrazione visiva e sonora aventi carattere educativo, scientifico o culturale, importati da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità del paese di importazione a ricevere tali oggetti in franchigia.

V

6. Gli Stati contraenti si impegnano ad estendere la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo III dell'Accordo al materiale ed alle forniture importate esclusivamente per essere esposte in una mostra pubblica di oggetti di carattere educativo, scientifico, culturale, approvate dalle competenti autorità del paese di importazione e destinate ad essere riesportate in un secondo tempo.
7. Nessuna disposizione del precedente paragrafo impedirà alle autorità del paese di importazione di prendere le misure necessarie per assicurarsi che il materiale e le forniture in questione vengano regolarmente riesportati alla chiusura della mostra.

VI

8. Gli Stati contraenti si impegnano :
 - (a) ad estendere all'importazione degli oggetti, di cui al presente Protocollo, le disposizioni dell'articolo IV dell'Accordo ;
 - (b) a promuovere, con idonei provvedimenti la circolazione e la distribuzione degli oggetti e del materiale di carattere educativo, scientifico e culturale prodotti nei paesi in via di sviluppo.

VII

9. Nessuna disposizione del Presente Protocollo dovrebbe alienare il diritto degli Stati contraenti di prendere, in base alle loro legislazioni nazionali, misure intese a vietare o a limitare l'importazione, o la circolazione dopo l'importazione, di taluni oggetti, allorché tali misure siano fondate su motivi attinenti direttamente alla sicurezza nazionale o alla moralità o all'ordine pubblico dello Stato contraente.
10. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, un paese in via di sviluppo che tale sia definito per la consuetudine stabilita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, e che sia parte contraente del presente Protocollo, può sospendere o limitare gli obblighi risultanti dal Protocollo stesso e riguardanti l'importazione di qualsiasi oggetto o materiale, se tale importazione causa o minaccia di causare grave pregiudizio all'industria nazionale nascente del paese in via di sviluppo. Il paese in questione applicherà tale misura in modo non discriminatorio. Informerà il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura dell'adozione di ogni misura di questo genere, per quanto possibile prima della sua entrata in vigore, e detto Direttore ne informerà a sua volta tutte le parti contraenti del presente Protocollo.
11. Il presente Protocollo non dovrebbe contravvenire né recare modifiche a leggi e regolamenti di uno Stato contraente, o a trattati, convenzioni, accordi o proclamazioni, sottoscritti da uno Stato contraente, per quanto riguarda la protezione del diritto di autore o della proprietà industriale, compresi i brevetti e i marchi di fabbrica.
12. Gli Stati contraenti si impegnano a ricorrere a vie negoziali o conciliative per risolvere ogni controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione del presente protocollo, fatte salve le disposizioni convenzionali precedenti che essi abbiano sottoscritto in ordine alla risoluzione di conflitti che potrebbero sorgere eventualmente tra di loro.
13. In caso di contestazione fra Stati contraenti in merito al carattere educativo, scientifico o culturale di un determinato oggetto importato, le parti interessate potranno, di comune accordo, chiedere un parere consultivo al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

VIII

14. (a) Il presente Protocollo, i cui testi inglese e francese fanno ugualmente fede, porterà la data di oggi e sarà aperto alla firma di ciascuno Stato parte dell'Accordo, nonché a quella delle unioni

.../...

doganali ed economiche, a condizione che anche tutti gli Stati membri che le compongono siano parte di detto Protocollo. I termini "Stato" o "Paese" usati nel presente Protocollo o nel Protocollo di cui al paragrafo 18 si intendono riferiti, a seconda del contesto, anche alle unioni doganali o economiche e, in tutte le materie rientranti nella competenza di queste ultime, considerata la sfera di applicazione del presente Protocollo, alla totalità dei territori degli Stati membri che le compongono e non al territorio di ciascuno di questi Stati. Resta intese che, divenendo Parti contraenti del presente Protocollo, queste unioni doganali o economiche applicheranno anche le disposizioni dell'Accordo sulla stessa base di cui al comma precedente per quanto riguarda il Protocollo.

- (b) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari conformemente alle loro norme costituzionali.
 - (c) Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
15. (a) Potranno aderire al presente Protocollo gli Stati di cui al paragrafo 14 (a) non firmatari del presente Protocollo.
- (b) L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento formale presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
16. (a) Gli Stati di cui al paragrafo 14 (a) del presente protocollo potranno, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, dichiarare di non essere vincolati dalla parte II, della parte IV, dall'allegato C.1, dall'allegato F, dall'allegato G e dall'allegato H, o da una qualsiasi di queste parti o di questi allegati. Essi possono inoltre dichiarare di essere vincolati al rispetto dell'allegato C.1 soltanto nei confronti degli Stati contraenti che avranno essi stessi accettato tale allegato.
- (b) Lo Stato che abbia fatto una tale dichiarazione può, in qualsiasi momento, revocarla, del tutto (o in parte, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite precisando in essa la data a decorrere dalla quale la revoca ha effetto.
 - (c) Gli Stati che avranno dichiarato, conformemente al capoverso (a) del presente Paragrafo, di non essere vincolati dall'allegato C.1, saranno obbligatoriamente vincolati dall'allegato C.2, mentre quelli che avranno dichiarato di essere vincolati dall'allegato C.1 soltanto nei confronti degli Stati contraenti che avranno essi stessi accettato tale allegato, saranno obbligatoriamente vincolati dall'allegato C.2 nei confronti degli Stati contraenti che non avranno accettato l'allegato C.1.

17. (a) Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno dell'avvenuto deposito del quinto strumento di ratifica, d'accettazione o di adesione presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
- (b) Per ciascun altro Stato entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
- (c) Entro un mese a decorrere dalla scadenza dei termini previsti dai capoversi (a) e (b) del presente paragrafo, gli Stati contraenti, parti del presente Protocollo, trasmetteranno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura un rapporto sulle misure adottate per dargli efficacia.
- (d) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura trasmetterà il rapporto a ciascuno degli Stati parti del presente Protocollo.
18. Il Protocollo allegato all'Accordo, di cui fa parte integrante, come previsto dall'articolo XVII di detto Accordo, fa anche parte integrante del presente Protocollo e si applica agli obblighi che ne derivano ed ai prodotti considerati.
19. (a) Alla scadenza del termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuno degli Stati contraenti potrà denunciare questo Protocollo mediante strumento scritto e depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- (b) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia.
- (c) La denuncia dell'Accordo comporterà, a norma all'articolo XIV di esso la denuncia del presente Protocollo.
20. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà gli Stati di cui al paragrafo 14 (a), nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione menzionati ai paragrafi 14 e 15, delle dichiarazioni fatte o ritirate ai sensi del paragrafo 15, nonché delle date di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi dei paragrafi 17 (a) e 17 (b), così come delle denunce di cui al paragrafo 19.
21. (a) Il presente Protocollo potrà essere oggetto di revisione da parte della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. La revisione vincolerà peraltro soltanto gli Stati che saranno parte del Protocollo recante revisione.
- (b) Nel caso che la Conferenza generale adottasse un nuovo Protocollo recante revisione, totale o parziale, del presente Protocollo e a meno che il nuovo Protocollo non disponga altrimenti, il presente Protocollo cesserebbe di essere aperto alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'adesione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Protocollo recante revisione.

22. Il presente Protocollo non modifica in nulla l'Accordo.
23. Gli allegati A, B, C.1, C.2, D, E, F, G ed H fanno parte integrante del Protocollo.
24. Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo in nome dei loro rispettivi governi.

ALLEGATO A

Libri, pubblicazioni e documenti

- (i) Libri stampati, in qualsiasi lingua e quale che sia l'entità delle illustrazioni in essi contenuto, comprese :
 - (a) le edizioni di lusso ;
 - (b) i libri stampati all'estero, in base a manoscritto di un autore residente nel paese d'importazione ;
 - (c) gli album da disegno o da colorare destinati ai bambini ;
 - (d) i libri di esercizi (libri - quaderni) destinati agli scolari e che, oltre ad un testo stampato, contengono spazi bianchi che gli scolari stessi devono riempire ;
 - (e) le raccolte di problemi di parole incrociate contenenti un testo stampato ;
 - (f) le illustrazioni isolate e le pagine stampate a forma di foglietti staccati o in brossura, nonché le bozze su carta o su pellicola destinate alla produzione di libri ;
- (ii) Documenti o rapporti stampati di carattere non commerciale ;
- (iii) Microriproduzione degli oggetti di cui ai capoversi (i) e (ii) del presente allegato, nonché le microriproduzioni degli oggetti di cui ai capoversi da (i) a (vi) dell'allegato A all'Accordo ;
- (iv) Cataloghi di pellicole, di registrazioni o di qualsiasi altro materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale ;
- (v) Carte riguardanti a settori scientifici quali geologia, zoologia, botanica, mineralogia, paleontologia, archeologia, etnologia, meteorologia, climatologia e geofisica, nonché i diagrammi meteorologici ;
- (vi) Piante e disegni di architettura o di carattere industriale o tecnico e loro riproduzioni ;
- (vii) Materiale pubblicitario d'informazione bibliografica, destinato alla distribuzione gratuita.

ALLEGATO B

Opere d'arte e oggetti da collezione
di carattere educativo, scientifico o culturale

- (i) Pitture e disegni, qualunque sia la natura delle materie su cui sono interamente eseguiti a mano, comprese le copie eseguite a mano, esclusi i manufatti decorati.

(ii) Opere d'arte originali in ceramica e in mosaico su legno.

(iii) Oggetti da collezione e oggetti d'arte destinati ai musei, alle gallerie e ad altri istituti autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, con la riserva che essi non possono essere venduti.

ALLEGATO C.1

Materiale visivo e auditivo

- (i) Pellicole (1), pellicole fisse, microriproduzioni e diapositive.
- (ii) RegISTRAZIONI sonore.
- (iii) Modelli, anche plastici e cartelloni murali di carattere educativo, scientifico e culturale esclusi plastici da gioco.
- (iv) Altro materiale visivo e auditivo, quali:
 - (a) Video-nastri, pellicole in cinescope, video-dischi, videogrammi e altre forme di registrazione del suono e dell'immagine ;
 - (b) Microschede di vario tipo e supporti magnetici o altri usati dai servizi d'informazione e di documentazione mediante calcolatore ;
 - (c) Materiale didattico programmato, talvolta in forma di telai da presentazione, corredato dal relativo materiale stampato, compreso il materiale in forma di video-cassette e audio-cassette ;
 - (d) Diacopie, comprese quelle destinate alla proiezione diretta o alla lettura su apparecchi ottici ;
 - (e) Ologrammi per proiezione mediante laser ;
 - (f) Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, quali strutture molecolari o formule matematiche ;
 - (g) Giochi multimedia ;
 - (h) Materiali di propaganda turistica, compresi quelli prodotti da imprese private e che invitano il pubblico a fare viaggi fuori del paese d'importazione.

Gli esoneri previsti nel presente allegato C.1 non si applicano ai seguenti oggetti :

- (a) Supporti vergini di microriproduzioni e supporti vergini di registrazioni visive e auditive, nonché il loro imballaggio specifico, quali cassette, cartucce, bobine ;

(1) L'importazione in franchigia di pellicole cinematografiche esposte e sviluppate a scopi di proiezione o vendita commerciale pubbliche può essere limitata ai negativi, rimanendo inteso che tale limitazione non si applica alle pellicole (compresi i documentari di attualità) che sono ammesse in franchigia ai sensi delle disposizioni dell'allegato C.2 del presente Protocollo.

- (b) RegISTRAZIONI visive e auditive, ad esclusione del materiale di propaganda turistica di cui al capoverso (iv) sotto (h), prodotte essenzialmente a fini di propaganda commerciale da un'impresa commerciale privata o per suo conto ;
- (c) RegISTRAZIONI visive e auditive nelle quali la pubblicità supera il 25 % del tempo di durata. Nel caso dei materiali di propaganda turistica, di cui al capoverso (iv) sotto (h), tale percentuale riguarda soltanto la pubblicità commerciale privata.

ALLEGATO C.2

Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale

Purché sia importato da organizzazioni (compresi, secondo il paese d'importazione, gli enti di radiodiffusione e di televisione) o da qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, autorizzata dalle competenti autorità del paese d'importazione a riceverlo in franchigia, o purché sia prodotto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate, materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale, quali :

- (i) Pellicole, pellicole fisse, microfilm e diapositive ;
- (ii) Documentari d'attualità (sonori o non sonori) che rappresentino fatti d'attualità all'epoca dell'importazione e siano importati, a fini di riproduzione, tanto in forma di negativi, impressionati e sviluppati, con la franchigia limitata a due copie per soggetto ;
- (iii) Documentari d'archivio (sonori o non sonori) destinati ad accompagnare pellicole di attualità
- (iv) Pellicole di carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani ;
- (v) RegISTRAZIONI sonore ;
- (vi) Video-nastri, pellicole in cinescope, video-dischi, videogrammi e altre forme di registrazione del suono e dell'immagine ;
- (vii) Microschede di vario tipo e supporti magnetici o altri, usati dai servizi di informazione e di documentazione mediante calcolatore ;
- (viii) Materiale didattico programmato, talvolta a forma di telai da presentazione, corredato del relativo materiale stampato, compreso il materiale in forma di video-cassette e di audio-cassette ;

.../...

- (ix) Diascopie, comprese quelle destinate alla proiezione diretta o alla lettura su apparecchio ottici ;
- (x) Ologrammi per proiezione mediante Laser ;
- (xi) Plastici o modelli visivi ridotti di concezione astratte quali strutture molecolari o formule matematiche ;
- (xii) Giochi multimedia.

ALLEGATO D

Strumenti e apparecchi scientifici

- (i) Strumenti e apparecchi scientifici, purchè
 - (a) siano destinati a istituti scientifici o didattici pubblici o privati, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere in franchigia tali oggetti che devono essere usati a fini non commerciali sotto il controllo e la responsabilità degli istituti stessi ;
 - (b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione ;
- (ii) Pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o agli apparecchi scientifici, purchè tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli strumenti o apparecchi o, nel caso che siano importati in un secondo tempo, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia o suscettibili di franchigia.
- (iii) Utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti scientifici, purchè tali utensili vengano importati contemporaneamente agli strumenti e apparecchi o, nel caso che vengano importati in un secondo tempo, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi ammessi in precedenza in franchigia o suscettibili di franchigia e purchè, inoltre, utensili di valore scientifico equivalente non vengano fabbricati nel paese d'importazione.

ALLEGATO E

Oggetti destinati ai ciechi e ad altri minorati

- (i) Tutti gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi, importati direttamente da istituti o organizzazioni dedite all'educazione dei ciechi o alla

loro assistenza, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, compresi :

- (a) Audiolibri (dischi, cassette ed altre riproduzioni sonore) e libri a grossi caratteri di stampa ;
- (b) i grammofoni e gli apparecchi lettori a cassette, specialmente ideati o adattati alle esigenze dei ciechi e degli altri minorati e necessari per ascoltare gli audiolibri ;
- (c) gli apparecchi che permettono ai ciechi ed agli affetti da ambliopia di leggere i testi stampati normali, ad esempio, le macchine elettroniche per leggere, gli apparecchi teleingranditori e gli ausiliari ottici ;
- (d) l'attrezzatura destinata alla produzione, meccanizzata o automatizzata, di materiale in braille e di registrazioni, ad esempio le punzonatrici e le macchine elettroniche per trascrivere e stampare in caratteri braille e i terminali di calcolatori con dispositivi di affissione in braille ;
- (e) la carta braille, i nastri magnetici e le cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri ;
- (f) gli strumenti ausiliari destinati a favorire la mobilità dei ciechi, ad esempio gli apparecchi elettronici di orientamento e di segnalazione degli ostacoli ed i bastoni bianchi ;
- (g) gli strumenti ausiliari tecnici per l'istruzione, la riqualificazione, la formazione professionale e l'occupazione dei ciechi, ad esempio orologi a rilievo, macchine da scrivere in rilievo, strumenti didattici ausiliari, apparecchi specificamente ideati per i ciechi ;
- (ii) Tutti gli oggetti specialmente ideati per l'istruzione, l'occupazione, la promozione sociale dei minorati fisici o mentali, importati direttamente da istituti o enti dediti all'istruzione o all'assistenza di queste persone, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere in franchigia tali oggetti purché oggetti equivalenti non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione.

ALLEGATO F

Materiale sportivo

Materiale sportivo destinato esclusivamente ad associazioni o società di sportivi dilettanti, autorizzate dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia purché materiali equivalenti non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione

ALLEGATO G

Strumenti musicali e attrezzatura musicale

Strumenti musicali ed altre attrezzature musicali destinati esclusivamente ad istituti culturali o a scuole di musica autorizzate dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia, purché strumenti ed altre attrezzature equivalenti non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione.

ALLEGATO H

Materie e macchine destinate alla fabbricazione
di libri, pubblicazioni e documenti

- (i) Materie che servono alla fabbricazione di libri, pubblicazioni e documenti (pasta da carta, carta di reimpiego, carta giornale e altra carta da stampa, inchiostro tipografico, colle, ecc) ;
- (ii) Macchine per il trattamento della pasta da carta e della carta; macchine per la stampa e la rilegatura, purché macchine di valore tecnico equivalente non vengano attualmente fabbricate nel paese d'importazione.

FICHE FINANCIERE

Date

1. Ligne budgétaire concernée :

2. Intitulé de l'action : Recommandation pour une décision du Conseil concernant la conclusion d'un protocole à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

3. Base juridique : art. 113/CEE

4. Objectifs de l'action : adhésion de la Communauté au Protocole

5. Incidence financière :

non chiffrable. Bien que le protocole étende le champ des franchises, il n'apparaît pas que les ressources de la Communauté en seront sensiblement affectées, les quantités de produits susceptibles d'y être importés en franchise étant relativement limitées. Par contre, dans le cadre de ce protocole, les exportations de la Communauté vers les pays tiers au bénéfice d'une franchise de droits devraient être assez importantes. Il s'agit donc d'une opération économique bénéfique pour l'économie de la Communauté.